



CITTÀ DI ACRI

Provincia di Cosenza

Aciri,
Prot. n. 1663
del 19/01/2024

Ai Sig.ri Consiglieri Comunali
Componenti IV Commissione Consiliare Permanente

FERRARO FRANCESCO ANTONIO
GENCARELLI RAFFAELE
SPOSATO FRANCA
SICILIANO LUCA LUIGI
MUSTICA ATILIO
COFONE ANGELO GIOVANNI
ZANFINI NATALE
PALUMBO SALVATORE
FERAUDO NICOLA
TURANO EMILIO
INTRIERI GIUSEPPE
Assessore ARENA GRAZIELLA

e p.c.

Sig. SINDACO

acri rete
testata giornalistica locale

OGGETTO: Convocazione Componenti della IV Commissione Consiliare

Si invitano le SS.LL. a volere partecipare alla riunione della IV Commissione Consiliare Permanente **“ATTIVITA’ DI RICONOSCIMENTO, TUTELA E PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO, AFFARI GENERALI E LEGALI, FORMAZIONE PROFESSIONALE, FORESTAZIONE ED AGRICOLTURA”**, convocata per **il giorno 24 gennaio 2024, alle ore 10,30** presso la Sala della Giunta della Sede Municipale, per discutere il seguente ordine del giorno:

- Modifica agli articoli 26-27-44-55 del regolamento **del Consiglio Comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 23 del 1 luglio 2019**

Distinti saluti

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to COFONE MARISA

Art. 26 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art.43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai funzionari responsabili degli uffici o servizi o preposti ad aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del funzionario responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri Comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato. Durante la consultazione degli atti, i Consiglieri possono prendere appunti o trascrivere le parti degli atti che ritengano opportuno.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Ove la richiesta sia relativa a procedimenti amministrativi di singoli cittadini, sarà consentito l'accesso nel rispetto della privacy, al fine di evitare la violazione della normativa in materia di protezione dei dati ,fermo restando il divieto , da parte del consigliere, di divulgare i dati.

Art. 27 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta o di determinazioni dei dirigenti e funzionari, di verbali delle commissioni consiliari permanenti e delle altre commissioni comunali costituite per legge o regolamenti, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la segreteria comunale secondo le indicazioni comunicate dal Sindaco in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del precedente

art. 26. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre data e firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene, di norma, nei termini previsti dalla legge 241/90 ossia entro 30 giorni dalla data della richiesta, salvo i casi di comprovate esigenze di giustizia, in tale situazione il termine è entro 20 giorni. Nel caso si tratti di atti particolarmente complessi viene comunicato, da parte del responsabile interessato, il differimento del termine.
4. Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa, entro il termine di cui al precedente comma, il consigliere interessato, illustrando i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.
6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere Comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio.

Art. 44 - Partecipazione degli Assessori Comunali

1. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione, per rispondere a ciascuna interrogazione ed interpellanze e diritto di intervento negli argomenti inerenti la delega ricevuta, ma senza diritto di voto.
Gli stessi hanno facoltà di intervenire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno per fatto personale o quando chiamati in causa e anche su argomenti che siano iscritti agli atti di cui all'ordine del giorno al fine di fornire ulteriori informazioni di natura tecnica al dibattito consiliare, così da offrire ulteriori elementi utili alla discussione del Consiglio.
2. La partecipazione alla adunanze del Consiglio comunale degli Assessori, che deve essere annotata a verbale, non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per la votazioni.

Art. 55 - Discussione - norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Presidente è lo stesso Presidente o il Presidente della Commissione consiliare che ha esaminato la proposta, di quelli iscritti su richiesta del Sindaco è lo stesso Sindaco o l'Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato tutti i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare una sola volta e per non più di trenta minuti.
4. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica, dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
7. Trascorsi i termini di intervento fissati nell'articolo 3 del presente Regolamento, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando che il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento, tempo che comunque non può essere superiore alla metà di quello consentito. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza dei due terzi dei presenti.
8. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.